

CGA Assicurazione rottura sci/snowboard & furto, Edizione agosto 2019

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) relative al contratto d'assicurazione collettiva fra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e Suisse Alpine Service AG in qualità di contraente.

1. Inizio, fine e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia alla data indicata sul certificato di assicurazione, ma al più presto con il pagamento del premio. La copertura assicurativa cessa:

- alla data indicata sul certificato d'assicurazione;
- in caso di furto;
- in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

È possibile far revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla sua stipula a condizione che in questo lasso di tempo non siano stati notificati dei sinistri. Presentando la dichiarazione di revoca l'assicurazione è annullata. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

3. Numero di sinistri assicurati per ogni anno assicurativo

È assicurato un solo sinistro per ciascun anno assicurativo indipendentemente dalla causa del danno assicurato.

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida sia in Svizzera che nelle stazioni sciistiche dei paesi confinanti.

5. Persona assicurata/Avente diritto in caso di sinistro

Il nominativo indicato sul certificato d'assicurazione è quello della persona assicurata, la quale deve essere domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Oggetto assicurato

L'oggetto dell'assicurazione è lo sci o lo snowboard (di seguito denominato "attrezzatura sportiva"), compresi attacchi e bastoncini, elencati con marca e tipo nel certificato di assicurazione.

7. Trasferimento dell'assicurazione all'attrezzatura sportiva di ricambio

L'assicurazione vale anche per l'attrezzatura sportiva sostitutiva se l'attrezzatura sportiva assicurata viene sostituita a seguito di un diritto di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

8. Passaggio di proprietà

Se l'attrezzatura sportiva assicurata cambia proprietà, la copertura assicurativa vale anche per l'acquirente.

9. Somma d'assicurazione

La somma assicurata è indicata nel certificato d'assicurazione e corrisponde al prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata.

La somma assicurata per i costi di locazione ammonta al massimo a CHF 300.- al primo rischio.

Per i bastoni al primo rischio si applica una somma assicurata di CHF 200.-.

10. Eventi assicurati rottura

Sono assicurate le rotture o i danni imprevisi e improvvisi dell'attrezzatura sportiva assicurata che si verificano durante l'uso o durante il viaggio diretto di andata e ritorno dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica.

Questo elenco è esaustivo.

11. Eventi assicurati furto

Sono assicurati lo smarrimento in seguito a furto completo, furto violento per uso o rapina durante l'uso o durante il viaggio di ritorno diretto dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica.

L'elenco è esaustivo.

12. Eventi assicurati danni

L'assicurazione copre i danni causati da una caduta che si verifica durante l'esercizio dello sport. La perdita è coperta solo se l'attrezzatura sportiva è dotata di un dispositivo di sicurezza perfettamente funzionante al momento della caduta.

Questo elenco è esaustivo.

13. Prestazioni in caso di sinistro

Se si verifica un danno assicurato, l'Helvetia risarcisce come segue:

- In caso di danno parziale:
le spese di riparazione fino a un massimo del prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata al momento del sinistro o fino al limite massimo d'indennizzo indicato nel certificato d'assicurazione;
- In caso di perdita totale:
Il valore di sostituzione dell'attrezzatura sportiva assicurata al momento del sinistro fino al limite massimo d'indennizzo indicato nel certificato d'assicurazione.
Il valore di risarcimento non deve superare l'importo del prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata al momento del sinistro o il limite massimo d'indennizzo indicato nel certificato d'assicurazione;

I bastoncini da sci sono assicurati fino a un massimo di CHF 200.- al primo rischio.

Esiste una perdita totale anche se la riparazione dell'attrezzatura sportiva non è tecnicamente possibile o non economica. Ai fini delle presenti condizioni, una riparazione non è considerata economica se i costi risultanti sono superiori al valore di risarcimento dell'attrezzatura sportiva assicurata al momento del sinistro.

In caso di perdita in seguito a furto, l'Helvetia indennizza la persona assicurata solo se l'attrezzatura sportiva denunciata come rubata non viene recuperata entro 30 giorni dalla denuncia di furto presentata alla polizia.

14. Copertura delle spese di noleggio in caso di sinistro

Qualora, in seguito al verificarsi di un evento assicurato, non fosse possibile utilizzare l'attrezzatura sportiva nel comprensorio sciistico, dietro presentazione del relativo giustificativo, l'Helvetia rimborsa alla persona assicurata i costi insorti per il noleggio, all'interno di detto comprensorio, di un'attrezzatura sportiva sostitutiva dello stesso tipo e fattura o, qualora non disponibile, di tipo e fattura analoghi.

15. Deducibile

Rottura:

Non viene applicata alcuna franchigia in caso di rottura o danno.

Furto:

In caso di furto non si applica una franchigia.

Perdita:

La persona assicurata deve pagare una franchigia pari al 50% dell'indennizzo.

16. Esclusioni

Non sono assicurati in particolare:

- danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- danni causati da influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o eccessivo accumulo di ruggine, fango o altri depositi nonché danni alla copertura, ai bordi, ai bordi superiori e alle superfici, alla protezione finale o per perdita di tensione;
- danni causati da influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o eccessivo accumulo di ruggine, fango o altri depositi;
- danni causati intenzionalmente, per inosservanza del dovere di diligenza abituale o per negligenza grave;
- danni per i quali il produttore o il venditore in quanto tale è legalmente o contrattualmente responsabile (danni in garanzia);
- danni dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale, quali incollaggio difettoso, superfici incrinare o superfici di scorrimento, nonché difetti di costruzione;
- danni causati da eventi bellici o terroristici e disordini di ogni tipo e le misure adottate per contrastarli;
- danni causati da atti di vandalismo;
- Perdite dovute a perdita o trasferimento;
- danni derivanti da ordini ufficiali, confische o scioperi;
- danni derivanti da un uso improprio;
- danni subiti durante la partecipazione a gare;
- danni per i quali la persona assicurata non è in grado di fornire la prova del danno;
- le perdite derivanti da eventi già verificatisi all'inizio del periodo di assicurazione;
- i danni che non si verificano durante l'uso o durante il viaggio diretto di andata e ritorno dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica;
- i furti nel luogo di residenza permanente della persona assicurata (incl. cantina, massetto, garage, ecc.) e i furti nel luogo di residenza temporanea (appartamento di vacanza, albergo, ecc.) nonché da autovetture parcheggiate (incl. portabagagli sul tetto) nel luogo di residenza permanente o di residenza temporanea della persona assicurata;
- reclami di responsabilità civile.

17. Obbligazioni in caso di sinistro

Il proprietario dell'attrezzatura sportiva è tenuto a prendere di propria iniziativa tutti i provvedimenti ragionevoli che possano prevenire il danno e ridurre l'entità. Inoltre il proprietario non può apportare all'attrezzatura sportiva danneggiata alcuna modifica che renda impossibile verificare cosa abbia causato il danno.

Rotture e danni:

L'attrezzatura sportiva danneggiata deve essere consegnata a un negozio di articoli sportivi in Svizzera o

nel Principato del Liechtenstein immediatamente dopo il verificarsi del danno (al più tardi 14 giorni dopo la sua conoscenza). Allo stesso tempo, una denuncia di danno deve essere veritiera e completa. Se il sinistro si verifica durante i giorni festivi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la transazione di vendita deve essere immediatamente comunicata telefonicamente.

Furto e perdita:

Il danno deve essere notificato alla Suisse Alpine immediatamente dopo l'evento (al più tardi 14 giorni dopo la sua conoscenza). Informazioni e moduli sono disponibili all'indirizzo www.suisse-alpine.ch

In caso di furto deve essere presentata una denuncia di polizia che deve essere redatta sul posto entro 3 giorni dallo smarrimento. In caso di perdita per caduta, la denuncia di sinistro deve essere accompagnata da una conferma scritta dell'ufficio di denuncia più vicino (ferrovie di montagna, impianti di risalita, ecc.).

18. Violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la compagnia assicurativa può rifiutarsi di erogare le prestazioni assicurative o erogarle solo in parte. Questa regola non si applica se la violazione è considerata involontaria.

19. Altre assicurazioni e passività

Sono prioritari altri contratti di assicurazione esistenti al momento del sinistro, che coprono gli stessi rischi dell'assicurazione rottura sci/snowboard e furto. L'Helvetia fornisce servizi nell'ambito delle presenti condizioni solo se nessun servizio o solo una parte di esso viene fornito nell'ambito di altri contratti.

Se il responsabile dell'evento è responsabile dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di esecuzione del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta il suo obbligo di risarcimento e sussiste una responsabilità di risarcimento danni in base alle presenti condizioni, la Helvetia risponde nella misura dei diritti nei confronti della parte responsabile. Le presenti condizioni non sostituiscono le deduzioni di franchigie o differenze di franchigie, nonché le riduzioni dovute a colpa grave, violazioni di obblighi, sottoassicurazioni e valutazioni diverse in caso di sinistro.

20. Foro competente e diritto applicabile

I diritti possono essere fatti valere per via giudiziaria presso la sede dell'Helvetia a San Gallo o presso il domicilio o la sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein della persona assicurata.

Il presente contratto di assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).